

# Stato di applicazione del PAN

**Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, istituito con Decreto n. 14799 del 24/07/2013**

**Bruno Caio Faraglia e Pasquale Falzarano** – Servizio fitosanitario centrale -Mipaaf

**Floriano Mazzini** – Servizio fitosanitario Regione Emilia-Romagna

## PAN – Piano d’Azione Nazionale

- ▶ Ruolo del Consiglio Tecnico Scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
- ▶ Aggiornamento sui recenti provvedimenti adottati e sulle scadenze previste dal d.lgs 150/2012 e dal PAN riguardanti principalmente:
  - ❖ Formazione utilizzatori, distributori e consulenti
  - ❖ Controllo funzionale delle macchine irroratrici
  - ❖ Misure per lo stoccaggio e la manipolazione dei PF, dei loro contenitori e delle rimanenze
  - ❖ Tutela delle acque e di aree specifiche
  - ❖ Utilizzo di PF in ambito extragricolo
  - ❖ Indicatori

---

## Difesa integrata

- ▶ Giornata sugli strumenti attivati in Italia per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria 
- ▶ 25 settembre 2015 - Bologna - Aula Magna della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
- ▶ <http://www.giornatefitopatologiche.it/it/altri-eventi/8/giornata-sugli-strumenti-attivati-in-italia-per-l-applicazione-della-difesa-integrata-obbligatoria/26/>

## Consiglio Tecnico Scientifico (CTS)

- ▶ I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano **si avvalgono del supporto del Consiglio tecnico-scientifico** per la programmazione, l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure previste dal PAN.
- ▶ Il Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è stato istituito con Decreto n. 14799 del 24/07/2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- ▶ E' composto da 23 membri in rappresentanza del Mipaaf (4), MATTM (4) Salute (4), MIUR (1) Min Sviluppo Economico (1) Conferenza Stato Regioni (9)
- ▶ Il CTS, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di esperti esterni in caso di specifiche necessità e provvede a consultare periodicamente i portatori di interesse.

---

## Formazione

- ▶ il nuovo sistema di formazione è entrato in vigore il 26 novembre 2014 ed è a regime dal 26 novembre 2015
- ▶ Il sistema riguarda:
  - ▶ Utilizzatori professionali
  - ▶ Distributori
  - ▶ Consulenti
- ▶ La formazione, di base e di aggiornamento è propedeutica al rilascio ed al successivo rinnovo delle specifiche abilitazioni



## Formazione

- ▶ Dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che **acquista per l'impiego** diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti destinati ad uso professionale deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (patentino)
- ▶ Entro il 26 novembre 2013 il Ministero della salute adotta specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari **destinati ad utilizzatori non professionali**
- ▶ Decorso il termine di due anni successivi all'adozione del decreto (26 novembre 2015) è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «*prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali*».

## Prodotti fitosanitari

### Destinati ad un uso professionale:



- ▶ tutti i prodotti fitosanitari appartenenti alle categorie di pericolo per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente o non pericolosi (T+ T Xn Xi NC e corrispondenti CLP)

### Destinati ad un uso non professionale (proposta):

- ▶ prodotti per l'impiego su tappeto erboso in giardino domestico e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico, già identificati come “Prodotti fitosanitari per piante ornamentali” (PPO)
- ▶ prodotti per l'impiego su piante edibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare (prodotti finora non espressamente previsti dalla normativa nazionale), e su tappeti erbosi ed aree incolte

## Prodotti ad uso non professionale

- ▶ In attesa del decreto relativo ai prodotti destinati ad un uso non professionale: nota del Ministero della Salute del 26 novembre 2015:







---

## Circolare 26 novembre 2015

- ▶ **Utilizzatore professionale:**
  - ▶ Obbligo di possesso del patentino per acquistare e/o utilizzare tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale
  
- ▶ **Utilizzatore non professionale**
  - ▶ Possibilità di acquistare ed utilizzare, senza il patentino, i prodotti che non sono classificati come "molto tossici, tossici o nocivi" e i prodotti che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo (CLP) individuati nella circolare del Ministero del 15 maggio 2015

# Circolare 15 maggio 2015

  
**Ministero della Salute**  
 DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA  
 SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
 (PUBBLICITÀ VIETATA - PRODOTTI FITOSANITARI)

Ministero della Salute  
 DGISAN  
 0019953-P-15/05/2015  
 I. S. I. n. 2/2014/1  
  
 159784633

Alle Regioni e alle Province autonome  
 di Trento e Bolzano

**Oggetto:** applicazione delle disposizioni del D.P.R. 290/2001 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari classificati in conformità al regolamento (CE) 1272/2008

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" dispone che, a decorrere dal 26 novembre 2015, i prodotti fitosanitari, ad eccezioni di quelli espressamente destinati agli utilizzatori non professionali, possono essere acquistati, per uso diretto o per conto terzi, e utilizzati soltanto da persone munite dell'apposito "certificato di abilitazione" rilasciato dalle Regioni o Province autonome.

Le suddette disposizioni introducono dunque, a partire dal prossimo 26 novembre, modifiche alle limitazioni all'accesso dei prodotti fitosanitari rispetto a quanto previsto dalla norma tuttora in vigore, di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290/2001, che, assoggettando l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a restrizioni in funzione della loro classificazione ed etichettatura di pericolo, richiede il possesso di una specifica abilitazione soltanto per l'acquisto e l'utilizzo di quelli classificati e/o etichettati *Molto tossico «T+»*, *Tossico «T»* e *Nocivo «Xn»* ai sensi della direttiva n. 1999/45/CE.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come regolamento CLP, abroga la succitata direttiva introducendo nuovi requisiti di classificazione ed etichettatura delle miscele, obbligatori dal prossimo 1° giugno.




Il regolamento sopra citato modifica, in particolare, gli elementi di comunicazione del pericolo che figurano nelle etichette dei prodotti, sia relativamente alle frasi o indicazioni che descrivono sinteticamente la natura del pericolo sia relativamente alla simbologia di pericolo, e che sono di riferimento per gli operatori del settore nell'adempimento degli obblighi previsti dal suddetto D.P.R. 290/2001.

In attesa dell'efficacia, dal 21 novembre 2015, delle norme di cui agli articoli 9 e 10 del D. lgs. n.150/2012 e dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'articolo 10 (4) del D.lgs. n. 150/2012, definirà i requisiti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, quindi "liberamente accessibili" per l'acquisto e l'utilizzo anche da parte di persone non dotate del certificato di abilitazione sopra citato, si forniscono le seguenti indicazioni operative.


Il certificato di abilitazione di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290/2001 è obbligatorio per l'acquisto, per uso diretto o per conto terzi, e per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari che in etichetta riportano i pittogrammi indicati nella colonna 1 della seguente tabella in combinazione con le indicazioni di pericolo riportate nella colonna 3. Nel caso in cui in etichetta non siano presenti i pittogrammi specificati in colonna 1 il certificato è comunque richiesto se in etichetta figura almeno una delle indicazioni di pericolo specificate in colonna 3.

Ai prodotti che soddisfano i requisiti di classificazione ed etichettatura specificati in tabella si applicano, altresì, le disposizioni del sopra citato D.P.R. n. 290/2001 concernenti la vendita e l'immagazzinamento dei prodotti classificati e/o etichettati *Molto tossico «T+»*, *Tossico «T»* e *Nocivo «Xn»*.

Le indicazioni fornite con la presente nota relativamente ai prodotti fitosanitari si intendono riferite anche ai coadiuvanti.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
PITTOGRAMMA DI PERICOLO e AVVERTENZA	CLASSE e CATEGORIA DI PERICOLO	INDICAZIONE DI PERICOLO
 (GHS 6) PERICOLO	Tutte le classi di "Pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 8) PERICOLO oppure ATTENZIONE	Tutte le classi di "Pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 7) ATTENZIONE	Pericolo per la salute TOSSICITA' ACUTA (cat.4)	H302 – Nocivo se ingerito. H312 – Nocivo per contatto con la pelle. H332 – Nocivo se inalato
	Pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3	H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini.
Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta	Pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3	H335 – Può irritare le vie respiratorie
	Pericolo per la salute TOSSICITA' PER LA RIPRODUZIONE, categoria supplementare – Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta	Qualunque classe e categoria di pericolo o prodotto esente da classificazione di pericolo	EUH029 – A contatto con l'acqua libera un gas tossico
		EUH031 – A contatto con acidi libera un gas tossico
		EUH032 – A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
		EUH070 – Tossico per contatto oculare EUH071 – Corrosivo per le vie respiratorie

Per l'individuazione delle classi/categorie di pericolo e delle Indicazioni di pericolo si è fatto riferimento alla "Tabella di conversione" di cui all'allegato VII del regolamento CLP. Relativamente alle nuove classi di pericolo previste dal regolamento CLP, in particolare le classi di *Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola o esposizione ripetuta*, e alle Indicazioni di pericolo per le quali non risulta definita una diretta corrispondenza con le classi di pericolo e le frasi di rischio della direttiva sopra citata, si è tenuto conto delle *Definizioni e considerazioni generali* e dei *Criteri di classificazione* previsti dal regolamento stesso.

IL DIRETTORE GENERALE  
 Giuseppe Ruocco  


---

## Precisazioni

### ▶ Distributore

- ▶ verificare la validità del patentino che l'utilizzatore professionale deve esibire indipendentemente dalla classificazione di pericolo del prodotto fitosanitario
- ▶ astenersi dalla vendita all'acquirente "non professionale" di prodotti classificati "molto tossici, tossici o nocivi"

### ▶ Autorità regionali

- ▶ possono prevedere opportune modalità di registrazione della vendita effettuata ad acquirenti utilizzatori non professionali





## Controllo delle irroratrici

### ► Impegni:

1. Controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 delle irroratrici (ogni 5 anni fino al 2020, ogni 3 in seguito)
2. Le irroratrici nuove devono essere controllate entro 5 anni dall'acquisto
3. Sono validi i controlli effettuati volontariamente dal 26 novembre 2011 nell'ambito dei regimi di sostegno (PSR e OCM)



## Per i contoterzisti

- ▶ il primo controllo si effettua entro il **26 novembre 2014** e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i **2 anni** (*Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta come tale presso la Camera di Commercio*)
- ▶ le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale **entro 2 anni dalla data di acquisto**
- ▶ per le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, nonché per quelle montate su aeromobili, il controllo funzionale deve essere effettuato almeno **1 volta all'anno**





*Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR I

**Prot. n. 4847 del 3/03/2015**

**VISTA** la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTA** la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di recepimento della direttiva 2009/128/CE, ed in particolare l'articolo 12, comma 5;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 luglio 2013, n. 14799, con il quale è stato istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

**VISTO** il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e

## Controllo delle irroratrici: scadenze diverse

- ▶ **Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale in tempi ed intervalli diversi (Decreto 30/3/2015):**
  - ▶ *Attrezzature da controllare entro il 26 novembre 2018 (intervallo tra i controlli successivi di 6 anni)*
    - ▶ *irroratrici abbinata a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono PF in forma localizzata, con banda trattata inferiore o uguale a 3 metri*
    - ▶ *irroratrici schermate per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree*
  - ▶ **Attrezzature per le quali attualmente non sono state ancora definite le procedure dei controlli**
    - ▶ *attrezzature per l'applicazione dei PF in forma solida o granulare (es.: impolveratrici, microgranulatori)*
    - ▶ *barre umettanti*
    - ▶ *attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti nel terreno (es. fumigatrici)*
    - ▶ *attrezzature per il trattamento/concia meccanizzata delle sementi*
    - ▶ *fogger*


## **Norme per il deposito dal 1/1/2015**

- ▶ chiuso (con appositi cartelli di pericolo) e accessibile solo agli utilizzatori professionali
- ▶ ad uso esclusivo (no attrezzi, alimenti, mangimi - solo concimi e contenitori vuoti o prodotti scaduti)
- ▶ sistema di raccolta di eventuali sversamenti e materiale per raccogliere le perdite
- ▶ ricambio d'aria protetto, asciutto, riparato da acqua e luce solare
- ▶ ripiani con materiale non assorbente e senza spigoli taglienti
- ▶ strumenti per dosare i prodotti
- ▶ numeri di emergenza





## Deposito dei prodotti fitosanitari





## Tutela dell'ambiente acquatico e delle aree protette

- ▶ **Provvedimento** – DM del 10 marzo 2015 (pubblicato in GU il 23 marzo 2015 serie generale n. 71) di approvazione delle *“Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette”*
- ▶ Adottato su proposta del Consiglio Tecnico Scientifico, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni



## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2015.

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 22 luglio 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che istituisce il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Considerato che il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nella seduta del 26 novembre 2014, ha approvato la proposta di linee guida di indirizzo per la scelta di misure volte alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette;

Considerata la presa d'atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee guida di indirizzo, allegate al presente decreto, per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, secondo quanto disposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome, conformemente alle linee guida di cui all'art. 1, individuano le misure di cui ai paragrafi A.5.2 «Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile» e A.5.8 «Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette» del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*


## Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree protette

- ▶ individuano **18 misure** ed i relativi criteri di scelta per la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela:
  - ▶ dell'ambiente acquatico
  - ▶ dell'acqua potabile
  - ▶ della biodiversità
- ▶ L'applicazione volontaria o obbligatoria delle misure è di competenza delle Regioni e delle Province autonome e/o degli Enti preposti alla tutela delle acque e delle aree protette/Siti Natura 2000, in funzione degli specifici obiettivi e dei relativi strumenti da attivare.

## Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree protette

- ▶ **le 18 misure** riguardano:
  - ❑ misure per la mitigazione dei rischi associati:
    - ❑ alla deriva
    - ❑ al ruscellamento
    - ❑ alla lisciviazione
    - ❑ alla limitazione, sostituzione, eliminazione dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
  - ❑ misure specifiche di mitigazione del rischio, che possono essere inserite nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, in funzione degli obiettivi di tutela
  - ❑ misure complementari da prevedere in associazione alle misure di riduzione del rischio

# Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree protette







## PAN – Aree extra agricole

- ▶ *“ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell’ambiente”*
- ▶ *“le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio”*

## PAN – Aree extra agricole

- ▶ “apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata (*la durata dei divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, non può essere inferiore a 48 ore*)
- ▶ Vincoli sull'utilizzo di erbicidi
- ▶ Vincoli sull'utilizzo di insetticidi acaricidi e fungicidi





## PAN – Utilizzo di erbicidi

- ▶ In ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:
  - ▶ a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
  - ▶ b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
- ▶ Sono previste le seguenti misure:
  - ▶ i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
  - ▶ in caso di deroga **non** si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68,. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionico, sensibilizzanti

## **PAN – Utilizzo di insetticidi, acaricidi e fungicidi**

- ▶ **Le Autorità locali competenti devono privilegiare:**
  - ▶ misure di controllo biologico
  - ▶ trattamenti con prodotti a basso rischio
  - ▶ trattamenti con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica
  - ▶ in ogni caso è escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frasi di rischio R22 ed Irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.
  - ▶ è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi di precauzione per e api
- ▶ **entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

## LISTA VERDE

- ▶ Consiste in un elenco di prodotti utilizzabili in ambito extragratico, in conformità ai requisiti del PAN;
- ▶ E' il frutto di un'analisi svolta dal Consiglio Tecnico Scientifico (nel suo ruolo di supporto alle Amministrazioni competenti per l'attuazione del PAN)
- ▶ L'analisi è stata effettuata anche con il coinvolgimento delle aziende produttrici attraverso le loro Associazioni di rappresentanza
- ▶ La Lista verde è da considerare provvisoria e soggetta ad aggiornamento continuo in funzione delle nuove autorizzazioni di PF per il settore extragratico.
- ▶ E' in fase di definizione e di pubblicazione e rappresenterà un valido supporto decisionale per le Regioni e per le autorità locali.

## Criteri Minimi Ambientali

- **Par. A.5.4 del PAN - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie**
- **Par. A.5.5 del PAN – Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade**
- I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e nella rete stradale e autostradale.
- Predisposta bozza da GdL istituito presso Mattm
- Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre amministrazioni competenti e le parti interessate, anche al fine di tener conto delle specificità del territorio.
- Acquisita valutazione del Servizio Fitosanitario Nazionale
- Documento in via di definizione anche con il coinvolgimento del Consiglio Tecnico Scientifico
- Prevista redazione di Lista di prodotti in analogia con la Lista Verde



# PAN – Indicatori – DM 15 luglio 2015

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000137 del 15/07/2015



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

di concerto con

il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

il Ministro della Salute

**VISTA** la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTA** la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

**VISTO** il Decreto 22 gennaio 2014 recante il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;



## PAN – INDICATORI

---

### **N. 15 indicatori, di cui 9 attivi (e 6 in corso di attivazione)**

- ▶ **1** *Distribuzione e uso dei prodotti fitosanitari*
- ▶ **2** *Uso dei prodotti fitosanitari*
- ▶ **3** *Intossicazioni da prodotti fitosanitari*
- ▶ **4** *Frequenza e concentrazione di Sostanze attive nelle acque a livello nazionale*
- ▶ **5** *Frequenza e concentrazioni di specifiche sostanze attive nelle acque*
- ▶ **6** *Popolazioni di uccelli sensibili ai prodotti fitosanitari*
- ▶ **7** *Agricoltura biologica*
- ▶ **8** *Mortalità delle api causati dall'uso dei prodotti fitosanitari*
- ▶ **9** *Residui di fitofarmaci in matrici alimentari*



---

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**Bruno Caio Faraglia**

**Pasquale Falzarano**

**Floriano Mazzini**

